

## Fondazione Don Ambrogio Cacciamatta – Fratelli Guerini ONLUS

### Iseo (BS)

#### *Contratto di assistenza socio-sanitaria*

#### **Presso la Residenza Socio Sanitaria Don Ambrogio Cacciamatta**

#### Posti letto accreditati e contrattualizzati con Sistema Sanitario Regionale

**La Fondazione Don Ambrogio Cacciamatta con sede in Iseo (BS), Via per Rovato, 13/d, C.F. 80016110175 Legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. Angelo Zinelli**

***E***

Il Sig./Sig.ra _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ in Via _____ N. _____
Codice fiscale _____ Ospite della R.S.A.

IL Sig./Sig.ra _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ in Via _____ N. _____
Telefono _____
Codice fiscale _____ Fideiussore Obbligato in solido con questa scrittura e referente per l'Amministrazione di tutte le comunicazioni riguardanti l'Ospite ivi comprese le informazioni di tipo sanitario nell'eventuale impossibilità di fornirle direttamente all'Ospite stesso

IL Sig./Sig.ra _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ in Via _____ N. _____

Telefono _____
Codice fiscale _____ Fideiussore Obbligato in solido con questa scrittura

IL Sig./Sig.ra _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ in Via _____ N. _____
Telefono _____
Codice fiscale _____ Fideiussore Obbligato in solido con questa scrittura

**Oppure**

IL Sig./Sig.ra _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ in Via _____ N. _____
Telefono _____
Codice fiscale _____ in qualità di Amministratore di Sostegno/Tutore ( si allega copia del Decreto di nomina)

**PREMESSO:**

- Che la R.S.A. è un'unità di offerta socio-sanitaria classificata come Residenza Sanitaria Assistenziale autorizzata e accreditata al funzionamento per n. 100 posti letto
- Che la Residenza Sanitaria Assistenziale, nel rispetto delle disposizioni dettate dal lascito di Don Ambrogio Cacciamatta ed interamente recepite dallo Statuto vigente, accoglie persone anziane non autosufficienti, d'ambo i sessi, persone non curabili a domicilio, purché non affette da malattie infettive e contagiose o da disturbi mentali incompatibili con la vita comunitaria
- Che la Fondazione "Cacciamatta – Guerini" alla data d'entrata dell'Ospite nella convivenza, provvederà obbligatoriamente alla richiesta di trasferimento di residenza nel Comune di Iseo (BS) in Via per Rovato, ai sensi del DPR 223 del 30/05/89 art. 5-6-13 e alla comunicazione al Comune di residenza dell'avvenuta accoglienza dell'Ospite ai sensi della Legge regionale n. 3/2008
- Che l'ammissione avviene previo parere positivo del Direttore Sanitario in base alle condizioni psicofisiche e sociali del ricoverando e, per quanto di sua spettanza, del Direttore Generale dell'Ente Cacciamatta

- Che l'accesso alla struttura è subordinato al rispetto di una graduatoria di volta in volta in vigore
- Che l'ingresso dell'Ospite in R.S.A. di norma è programmato nella fascia oraria 8,30/11,00
- Che all'atto dell'accoglimento, che avviene ad orari precedentemente comunicati con il richiedente, debbono essere presentati i seguenti documenti:
  - codice fiscale- tessera sanitaria
  - documento d'identità in corso di validità
  - tessera esenzione ticket
  - certificato di residenza e stato famiglia
  - eventuali cartelle cliniche e/o ospedaliere in possesso, nonché la documentazione sanitaria
  - copia verbale d'invalidità
- Che all'atto dell'accoglimento per ogni Ospite viene istituito un fascicolo socio-sanitario contenente le notizie necessarie per la procedura di permanenza in comunità e sul quale verranno trascritti gli accadimenti quotidiani relativamente lo stato di salute dell'Ospite nonché il piano assistenziale individuale (P.A.I.) che verrà comunicato e condiviso con l'Ospite o con il suo referente individuato dal presente contratto.
- Che la tipologia dei servizi offerti nella retta risulta essere la seguente:
  - Erogazione degli ausili per l'incontinenza
  - Assistenza medica interna e specialistica se richiesta dai medici della RSA e garantita dal Sistema Sanitario Pubblico o Convenzionato.
  - Fornitura di tutti i farmaci e parafarmaci necessari alle cure delle patologie in atto
- **Sono escluse le seguenti prestazioni:**
  - ✓ **Visite specialistiche non concordate e non richieste dai medici della RSA**
  - ✓ **Visite specialistiche per la richiesta di indennità**
  - ✓ **Acquisto di protesi o ausili ritenuti non necessari dai medici interni**
  - ✓ **Trasporti non richiesti e non necessari alle attività della RSA**
- Che è attivo presso la struttura il servizio di fisioterapia con accesso garantito a tutti gli Ospiti secondo le prescrizioni del fisiatra e/o del medico interno.
- Che vengono garantiti agli Ospiti i servizi di animazione, parrucchiere, barbiere, lavanderia e guardaroba.

- Che l'Ente garantisce prestazioni di tipo educativo finalizzate al mantenimento delle funzioni psicofisiche ed al loro eventuale recupero.
- Che l'Ente provvede ai corredi da letto, a quanto necessita alla pulizia della persona ed in genere tutte le normali esigenze dell'ospite.
- Che gli Ospiti vengono assistiti nell'igiene quotidiana e periodica della persona.
- Che vengono promossi e favoriti i rapporti sociali in particolare con la famiglia che ha libero accesso alla residenza dalle ore 9,00 alle ore 21,00 di ogni giorno con la raccomandazione di evitare le visite nelle ore dei pasti; non è consentito l'accesso ai nuclei di degenza nelle ore di riposo pomeridiano dalle ore 12,00 alle ore 15,00.
- Che il vitto per gli Ospiti comprende prima colazione, pranzo, merenda e cena. Il menù viene adeguato alle esigenze ed alle abitudini alimentari degli ospiti.
- Che l'Ente garantisce il rispetto delle norme in materia di privacy come previsto dal Regolamento UE 679/2016.
- Che l'Ente provvede entro i tempi utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi al rilascio della certificazione delle rette a fini fiscali.
- Che l'Ente è coperto da polizza assicurativa per la responsabilità civile nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 2569/2014.
- Che l'Ente eroga i servizi socio-sanitari assistenziali in ottemperanza della normativa regionale vigente garantendo la presenza delle figure professionali assistenziali, educative e sanitarie nelle modalità richieste.
- Che l'ingresso non potrà aver corso senza la sottoscrizione del presente atto dagli obbligati in solido.

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Si stipula quanto segue:

#### **ART. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

#### **ART. 2**

La Fondazione si obbliga ad erogare le prestazioni socio-sanitarie a favore dell'Ospite come previsto dalle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in ordine alle strutture residenziali per anziani non autosufficienti e dalla Carta dei Servizi della R.S.A. che si allega.

#### **ART. 3**

A fronte delle prestazioni erogate, gli Obbligati si impegnano in solido con l'Ospite alla corresponsione mensile della retta, come fissata di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, assumendo il ruolo di fideiussori per detto obbligo economico, ai sensi degli artt. 1936 e ss. Codice civile, senza beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

In caso di variazione dell'importo della retta l'Ente provvederà nel termine minimo di dieci giorni, alla comunicazione agli Obbligati mediante affissione alla bacheca della Fondazione e con comunicazione individuale agli Ospiti e/o soggetti obbligati al pagamento della retta medesima.

Gli obbligati avranno facoltà di recedere mediante comunicazione entro 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione agli Uffici amministrativi della Fondazione

Il recesso dell'obbligato in solido si perfeziona solo con l'avvenuto rilascio della struttura a cura e spese degli Obbligati medesimi entro 15 giorni dal ricevimento della manifestazione di recesso, ovvero mediante assunzione per iscritto della medesima fideiussione da parte di nuovo soggetto che si sostituisce al precedente obbligato in solido nella garanzia del pagamento della retta.

Decorso tale termine senza che l'assistito abbia lasciato libero il posto, verrà applicata la nuova retta di degenza.

Nel silenzio degli obbligati il corrispettivo così come variato si intenderà accettato.

#### **ART. 4**

Gli Obbligati sono tenuti con puntualità ad aggiornare, in caso di variazione, sia l'Anagrafica dell'Ospite sia i propri dati (residenza, recapiti telefonici, stato di famiglia, riferimenti bancari) in caso di ritardi od omissioni graveranno sugli obbligati le spese e gli eventuali danni.

#### **ART. 5**

In caso di prenotazione del posto letto, senza utilizzo, dovrà essere corrisposto un importo comprensivo della retta di volta in volta in vigore maggiorata della tariffa regionale relativa alle classi Sosia mediane – 3, 4, 5 e 6 – pari a € 39,00 (trentanove euro).

**La retta giornaliera in vigore per il 2020 è di euro 52,50.**

#### **ART. 6**

In caso di assenza dell'ospite dalla struttura:

- Per ogni giorno di assenza è previsto un corrispettivo pari alla retta giornaliera in essere; a decorrere dal 3° giorno di assenza e per tutta la durata della stessa non sarà conteggiato il costo del pranzo e della cena per importi pari a quelli contrattualmente in atto con la Ditta aggiudicataria del servizio fornitura pasti.
- Per le assenze oltre i 15 giorni, non motivate da ricovero ospedaliero, a decorrere dal 16° giorno oltre alla retta giornaliera sarà applicata la maggiorazione della tariffa regionale relativa alla classe SOSIA dell'ospite di volta in volta in vigore.

#### **ART. 7**

A titolo di garanzia circa il regolare versamento delle rette, all'atto di accettazione deve essere versata la somma infruttifera del valore pari ad una mensilità (30 giorni) di degenza. A fronte di insolvenze economiche, **trascorsi trenta giorni**, la Fondazione provvederà senza ulteriori formalità ad incamerare il deposito cauzionale.

Le fatture di retta verranno emesse in via anticipata all'inizio di ogni mese; gli Obbligati dovranno provvedere al pagamento entro il quinto giorno del mese di riferimento, mediante versamento tramite bonifico bancario o concordare altre modalità.

In caso di mancato pagamento della retta, la Fondazione entro sessanta giorni, formalizza diffida nei confronti degli Obbligati a mezzo di raccomandata A/R e richiede inoltre la ricostituzione del deposito cauzionale. Laddove il deposito cauzionale non sia ricostituito entro 30 giorni della diffida e non sia saldato il debito, il presente contratto si intende risolto di diritto ex art. 1456 codice civile.

#### **ART. 8**

In caso di dimissioni volontarie (si considera il giorno effettivo di uscita) o di decesso verrà richiesto il pagamento dei giorni effettivi di presenza maggiorati della franchigia di 3 giorni; sarà concesso l'uso della Camera Mortuaria.

L'Ospite, o chi ne fa le veci, che desidera lasciare definitivamente la struttura, deve farne dichiarazione scritta e presentarla al Direttore Generale con almeno 20 giorni di preavviso ad esclusione dei trasferimenti ad altre residenze sanitarie lombarde per i quali il preavviso dovrà essere di giorni 5. La Fondazione è autorizzata ad introitare il deposito cauzionale se tale termine non dovesse essere rispettato.

La Fondazione, in ogni caso di dimissione, si attiva con il Comune di residenza e/o con L'ATS di appartenenza affinché avvenga in forma assistita nei limiti della propria competenza e conoscenza.

#### **ART. 9**

La Fondazione, su proposta del Direttore Sanitario, potrà disporre dell'immediata dimissione dell'Ospite oppure l'inoltro presso centri ospedalieri nel caso le condizioni di quest'ultimo fossero tali da non permettere l'erogazione della dovuta assistenza o presentassero pericoli o rischi per sé o per gli altri ospiti. La fattura terrà conto dei giorni di effettiva permanenza nella struttura residenziale senza applicazione di alcuna franchigia.

#### **ART. 10**

La Fondazione ha facoltà di revocare il ricovero qualora le condizioni psico-fisiche dell'Ospite o il suo comportamento sociale o quello di un suo familiare, non siano compatibili con il buon andamento della comunità. La Direzione si riserva il diritto di effettuare spostamenti dell'ospite nel caso in cui le condizioni di salute oppure motivi organizzativi e funzionali ne dettassero la necessità.

#### **ART. 11**

In caso la qualità del servizio dovesse essere ritenuta non congrua dall'Utenza, la stessa anche nel caso in cui venga invocata quale causa di risoluzione per inadempimento, non potrà mai costituire motivo di mancato pagamento della retta dovuta

#### **ART. 12**

Le assenze di ogni tipo e di ogni durata devono essere autorizzate dal Direttore sanitario che provvederà, se necessario, a fornire le indicazioni terapeutiche da rispettare durante il periodo di lontananza dalla struttura. Durante tale periodo di assenza l'Ente declina ogni responsabilità diretta e indiretta relative all'Ospite che si intende affidato a tutti gli effetti alla persona che lo accompagna nell'uscita dalla struttura

#### **ART. 13**

La Direzione non custodisce alcuna somma di denaro appartenente agli Ospiti, tranne situazioni particolari (es. assenza di rete familiare) per le quali è possibile trattenere valori (max. 100,00 euro per piccole spese, riportandone adeguata rendicontazione). La Direzione declina ogni responsabilità circa la sparizione di denaro, di indumenti, di ausili personali o di oggetti preziosi che si dovesse verificare all'interno della struttura assistenziale

#### **ART. 14**

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato. La Fondazione darà comunicazione delle eventuali modifiche tramite affissione alla bacheca dell'Ente.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrà, in ottemperanza alle finalità statutariamente previste e al fine di tutelare l'interesse dell'intera comunità, disporre con atti e regolamenti condizioni per lo svolgimento dei servizi a cui obbligatoriamente i fruitori dovranno scrupolosamente attenersi.

Qualora le stesse non dovessero essere condivise, le parti potranno recedere dal contratto nei termini previsti dall'art. 3.

Eventuali modifiche dovranno essere condivise e sottoscritte da entrambi le parti.

Il presente Contratto non è cedibile salvo consenso formale delle parti coinvolte.

#### **Art. 15**

Per ogni controversia sarà competente il Foro di Brescia.

Data di prenotazione posto \_\_\_\_\_

Data di ingresso in R.S.A. \_\_\_\_\_

Letto, confermato, sottoscritto

Luogo e data \_\_\_\_\_

L'Ospite \_\_\_\_\_

Gli Obbligati \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante della Fondazione persona delegata \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra ....., parente dell'Ospite  
..... con grado di ..... autocertifica altresì che l'Ospite citato non è al  
momento in grado di sottoscrivere questo documento.



**Il contraente Sig** \_\_\_\_\_

**dichiara di essere stato adeguatamente informato rispetto a:**

- ❖ modalità di espressione del consenso informato
- ❖ tutela della privacy
- ❖ modalità di accesso a forme di integrazione economica
- ❖ possibilità di effettuare reclami

**dichiara di aver ricevuto:**

- ❖ carta dei servizi
- ❖ informativa forme di tutela giuridica
- ❖ codice etico aziendale

Firma dell'Ospite e/o del parente referente

Il Sig \_\_\_\_\_

In Qualità di \_\_\_\_\_

Il Sig \_\_\_\_\_

In Qualità di \_\_\_\_\_

Il Sig \_\_\_\_\_

In Qualità di \_\_\_\_\_

Il Sig \_\_\_\_\_

In Qualità di \_\_\_\_\_